

Tributario

Accertamento dei redditi del socio

Il processo verbale di constatazione della società non è da allegare all'atto del socio

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 24537 del 2017 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, in quanto, da un lato, l'obbligo di motivazione è assolto anche mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall'altro, il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società ex art. 2261 c.c. e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	
Conformi	Cass. Civ., sez. trib., 12 marzo 2014, n. 5645; Cass. Civ., sez. VI-T, 28 novembre 2014 (ord.), n. 25296
Difformi	Non si rinvencono orientamenti difformi

Nel 2007 il socio accomandante di una s.a.s. **dismette** la propria partecipazione. Nel 2008 gli viene notificato un avviso di accertamento emesso ex art. 5 Tuir e relativo al periodo di imposta 2004. Il **processo verbale** di constatazione redatto nei confronti della società non viene **né notificato** al socio, **né allegato** all'atto impositivo a lui destinato.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio annulla l'avviso di accertamento per carente **motivazione**: viene infatti accolta la prospettata violazione dell'**art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212** (a mente del quale "Se nella motivazione si

fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama") e dell'**art. 42, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600** (secondo cui "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale").

Nell'ordinanza n. 24537 del 2017 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e cassa con rinvio la sentenza impugnata. Rilevato che il contribuente possiede **copia** del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della s.a.s., il Collegio osserva che l'atto impositivo relativo alla società era nella **sfera di conoscenza** del socio accomandante e che egli faceva parte della compagine societaria **nell'anno oggetto di rettifica**.

La Suprema Corte di Cassazione sottolinea altresì che, il contribuente, "se pure aveva ceduto la propria quota societaria alla data della notifica dell'accertamento nei confronti della società, aveva la possibilità di consultare la relativa documentazione e di prendere visione anche dell'accertamento presupposto".

Per corroborare tale statuizione il Giudice di legittimità richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall'art. 42, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società ex art. 2261 c.c. e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. Civ., sez. trib., 12 marzo 2014, n. 5645, in CED Cass., Rv. 630593; Cass. Civ., sez. VI civ. - T, 28 novembre 2014 (ord.), n. 25296, in CED Cass., Rv. 633305).

Riferimenti normativi

Cass. civ., Sez. V, ordinanza 18 ottobre 2017, n. 24537